



**COMUNE DI PIZZALE**  
PROVINCIA DI PAVIA

Prot. 3942

**ORDINANZA SINDACALE N.6 DEL 30.12.2020**

**OGGETTO: OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E/O DETENTORI DI CANI**

**IL SINDACO**

**visto** l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che assegna al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute pubblica;

**preso atto** delle varie segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, nonché dalla presenza di cani condotti senza guinzaglio;

**considerato** che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro ed essere irrispettosi per le persone altrui, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico/sanitaria e contro l'incolumità dei cittadini a seguito di eventuali aggressioni, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali bambini e anziani frequentatori delle aree pubbliche anzidette;

**attesa** la necessità della tutela dell'incolumità pubblica a causa del verificarsi di potenziali episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

**ritenuto** necessario, fatte salve le norme nazionali e regionali che disciplinano la materia, richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole da osservare da parte dei proprietari per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico che garantiscano al tempo stesso la tutela dell'ambiente, la pulizia e l'igiene dei luoghi, l'incolumità delle persone, il benessere dei cani, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale e la pacifica convivenza tra cittadini nonché prevenire la diffusione di eventuali malattie conseguenti al contatto anche accidentale tra le persone, in particolare bambini e feci canine;

**preso atto** della necessità di adottare un provvedimento che oltre a tutelare l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, assicuri anche il decoro dell'ambiente urbano e l'igiene del suolo pubblico nel Comune di Pizzale;

**considerato** che il proprietario o il detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dallo stesso e che il cane deve essere affidato dal proprietario o detentore solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

**visti:**

- l'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana, adottato dal Consiglio Comunale di Pizzale con delibera nr.14 in data 24.05.2002;
- la legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni;
- l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 06.08.2013 e successive proroghe e modificazioni concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni;
- gli artt. 544, 672, 727 del C.P.;
- la legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

**ORDINA**

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione:

- la raccolta immediata degli escrementi dell'animale ;
- di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti e/o altre attrezzature all'uopo necessarie;
- l'utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1.50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- di portare con sé una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive;
- la registrazione e l'identificazione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione;
- comunque il rispetto dei dettami dell'ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 riportata in premessa.

## **SANZIONI**

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art. **7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267**, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 (euro venticinque) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento).

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine. Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia. Nella fattispecie si rammentano i seguenti articoli:

- custodia e mal governo dei cani (art. 672 c.p.);
- affidamento del cane a persone in grado di gestirlo correttamente (art. 672 c.p.);
- addestramento dei cani che ne esalti l'aggressività (art. 544 c.p.);
- sottoposizione di cani a doping (art. 544 c.p.);
- sottoposizione dei cani ad interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia in violazione alle vigenti norme (art. 544 c.p.);

## **DISPONE**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che ha effetto permanente.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito del Comune di Pizzale e che la stessa sia trasmessa:

- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Voghera.

## **AVVISA CHE**

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni dalla data della notifica o della pubblicazione del provvedimento alla Prefettura – U.T.G. di Pavia. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 gg. dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.



Il Sindaco

Gaetano De Angelis